Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 9 OTTOBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 4,50 % serie speciale « Città di Palermo »; 4,50 % serie ordinaria trentacinquennale, 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1968.

(9575)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **1030.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Croce Bianca Gino Montesi », di Alassio.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Croce Bianca Gino Montesi », con sede in Alassio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 196. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **1031.**

Autorizzazione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime ad acquistare un immobile.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 265.000.000, l'immobile costituito da un fabbricato ad uso abitazioni, uffici e boxes, sito in Milano, piazza Mentana, 7, di proprietà della società « Immobiliare piazza Mentana S.p.a. ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 194. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1032.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, detta S. Maria del Gradaro, in Mantova.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 21 settembre 1966, integrato con due dichiarazioni entrambe del 28 giugno 1967, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine, detta S. Maria del Gradaro, in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì, 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1033.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di S. Maria Assunta, nel comune di Cocullo.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° luglio 1967, integrato con dichiarazione dell'8 settembre successivo, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di S. Maria Assunta, in frazione Casali del comune di Cocullo (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì, 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1034.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Evasio, in Parma.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Parma in data 11 settembre 1967,. integrato con dichiarazione del 5 gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Evasio, nella zona di via Abbeveratoia, quartiere Giovanardi, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 200. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1035.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, nel comune di Sora, ed assegnazione di beni della soppressa parrocchia di S. Martino, in Villa S. Lucia.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti dell'Ordinario diocesano di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 15 settembre 1967, integrati con dichiarazione della stessa data, con cui si dispongono la erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, in località « Vicenne » del comune di Sora (Frosinone), la soppressione della parrocchia di S. Martino, in Villa S. Lucia (Frosinone), e l'assegnazione del territorio e del patrimonio di questa nei sensi indicati nei decreti vescovili medesimi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 201. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1036.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice e di S. Domenico Savio, nel comune di Catania.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 24 agosto 1964, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice e di S. Domenico Savio, in contrada Fossa Creta del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n 222, *foglio n.* 202. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1968.

Devoluzione alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, di quote di proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER IL TESORO E AD *INTERIM* PER IL BILANCIO

Visto lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1968;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1968, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;

decimi 7,7 dell'imposta generale sull'entrata;

decimi 8 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 9 dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla regione della quota di decimi 7,7 dell'Ige di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito della imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo il 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma comunica mensilmente alla intendenza di finanza di Aosta l'ammontare dei versamenti da esso effettuati per il titolo suindicato.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro e ad interim *per il bilancio*
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1968
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 203

(9576)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1968.

Modalità e cautele relative alla intestazione delle licenze di concessione di coltivazione di tabacco a società e consorzi privi di personalità giuridica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Atteso che in base all'art. 12, lettera *a*), del regolamento suindicato, quale risulta modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 907, devono essere stabilite con decreto del Ministro per le finanze le modalità e cautele a difesa del monopolio dello Stato, in ordine all'intestazione delle licenze di concessione per la coltivazione del tabacco a società e consorzi privi di personalità giuridica;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Ai fini del rilascio della licenza di concessione di coltivazione, i legali rappresentanti delle società o consorzi privi di personalità giuridica devono presentare, in allegato alla domanda di coltivazione od alla domanda definitiva previste dall'art. 85 del regolamento citato nelle premesse, i seguenti documenti:

a) atto costitutivo della società o consorzio;

b) copia notarile dell'atto sociale dal quale risultano i poteri di rappresentanza, particolarmente per quanto riguarda l'assunzione degli obblighi derivanti dalla coltivazione del tabacco;

c) elenco dei soci o consorziati, con l'indicazione di quelli che intendono effettuare direttamente la coltivazione del tabacco. Tale elenco sarà sottoscritto dai legali rappresentanti della società o consorzio.

La denuncia annuale di coltivazione di cui all'art. 87 del succitato regolamento deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche dai coltivatori soci o consorziati non compresi nell'elenco di cui alla lettera c).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1968
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 345

(9583)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Caserta, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta;

Decreta:

Per la provincia di Caserta si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Calvi Risorta, per le località Pezza Secca, Ponte delle Monache, Masseria Sanare, Visciano, Cerreto;

comune di Carinola, per le località S. Andrea del Pizzone, Carano, Casanova, S. Ruosi, Caraldi, Ciocchi, Centro Carinola, S. Croce, Nocelleto;

comune di Casal di Principe, per le località Moliniello, 50 Moggia, Parco, Parchetella, Difesa, La Difesa, Camporomano, Casarella, Mandrini, Pezza del Pero, S. Maria la Preziosa, Cesavolpe, Maisone, Baldascini;

comune di Casaluce, per la località Tirone;

comune di Castello d'Alife, per le località Pastene, Pincera, S. Donato;

comune di Falciano del Massico, per la località S. Andrea del Pizzone;

comune di Francolise, per le località S. Andrea del Pizzone, Cimpino, Marchesa Borrata, Scarafone, S. Aniello, Orticelle;

comune di Frignano, per la località Ponte delle Tavole;

comune di Grazzanise, per le località Serralunga, Pino Ingrato, Via del Presidente, Pagliaio Vecchio, Casino Petrella, Masseria Pioppeto, Fossitella;

comune di Pignataro Maggiore, per le località Casariglia, Pezza Secca, M. Canale, Ponte;

comune di San Cipriano d'Aversa, per le località C. Perillo, S. Filippo, Masseria Serao, Calitto, Casapesenna;

comune di San Gregorio Matese, per le località Macchialunga, Macchiavite, Raspato Calogna;

comune di San Pietro Infine, zona situata a sud-ovest del centro abitato;

comune di San Tammaro, per le località Cavallerizze Nuove, Parco delle Rose, Lenze delle Tore, 90 Moggia, Bufalara, Bosco Pertuso, Sterparo, Parco delle Mele, Bosco Pagliarella, Quartone e Parco S. Antonio, Falciato S. Antonio;

comune di Sparanise, per le località Pioppolungo, Cerasella;

comune di Villa di Briano, per le località, Molino Minore, Pallavicino, Bosco, Barca, S. Maria di Briano, Fondo S. Tommaso, Il Conte, Cimitero Vecchio;

comune di Villa Literno, per le località Masseria Bianca, Masseria Pelliccia, Masseria Lupara, Casino Fiordaliso, Masseria Accelle, Masseria Ghirlanda, La Favorita, Masseria Scarrupata, La Favoritella, Masseria Pantanaro, Masseria Madonna di Pantano, Masseria Maione, Lo Spesso, Masseria Trevisone, Masseria Vanacore, Masseria delle Sorbe, Masseria Orabona, Masseria Malommo, Ischitella, Sarechito, Parco Venola, Parco Rubio, Parco Baracca, Scorsa di Via Vecchia, Scorsa di Rucco, Crapolla, Parco all'Università, Piscina, Crocella di Vico, M. Poccelle, Chiusa, Chiusarella, M. Coccella Grande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Frosinone, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Per la provincia di Frosinone si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917 le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Alatri per le località Arilette e Colle del Papa; comune di Alvito per le località Rio Feta, Airelle Colle San Martino, Cerocchietto, Colle La Conca, Case Moretti, Case Castrucci, Fontana Lottola, Molito, Colle Alto, Case Iacobelli, Valle Mozza, Pietra Crociata;

comune di Arce per le località Campo Stefano, Campanile, Casino, Patena, Masseria Santopadre, Pantanaccio, Colle di Mezzo, Colle Alto, Colle Oliva, Marzi, Frassi, Colleone, M. Grande, Tramonti, Valle;

comune di Arpino per le località Colle Magnavino, Morrone, Selvelle, Parete, Politica, Cardone, Petrani, M. Addolorata, Fontanelle, Vergana, Civitavecchia, Tubafa, S. Francesco, Pelagalli, Cartone, Parravano, Fornariello, Carabo, Sarzana, Bianchi, Magnene, Coste Calde, S. Filomena, Case S. Nicola, Campitelli, Colle Canino, M. Del Buon Consiglio, Iacotta, Vallefredda, Moncisterna, Vallone, Morroni, Rondinella, S. Liberata, S. Apollonio, Crepacci, Fontanone, Vano, Scaffa, Pezzelle, Filene, Fornaci, S. Sossio, Porcino, Pincichitto, S. Ianni, Suffraggio, Fontana S. Martino, Casale, Panzaguerra; Spirito Santo, Casino S. Germano, Scrima, Monte S. Pietro, Aia Comune, Val del Duca, Morelli;

comune di Atina per le località Colle Alto, Rio Nero, Le Sode, Settignano;

comune di Casalattico per le località La Macchia, Sannaro, Zoro, Case Celluccio, Fusco, Natassa;

comune di Casalvieri per le località S. Leonardo, Valloni, Le Muracce, Destra e Sinistra Rio Nero, Casale delle Mole, Il Casino Iacobelli, Concolora, Purgatorio, Roselli, Tirlo, Follene, Il Casino;

comune di Castelliri per la località San Paolo;

comune di Castro dei Volsci per le località Abatazzo, Colle Pece, Mattoni, Acqua Puzza, Cavallaro, Martelli, Rinna, De Giuli, Fontana Cardilli, Fontana Stalletta, Campo Roselli;

comune di Ceprano per le località Colle Ciantera, Campo Uccelli, Ponterotto, Selvotta, Campo Grande, Colle Avarone, Fontana del Cerro, Vado Petrano, Colle Tassetano, Capo Croce;

comune di Fontechiari per le località Morrone Pelato, Musciotto, Colle Nello, Cisterna, Panetta, Colle Ramato, Caponera, Perillo Chiavica, Gizzi, Valle Scalza;

comune di Gallinaro per le località Colle Pizzuto, Colle Prato, Colle Pistillo, Selva Piana, Serre, Rio Molle, Rio S. Gerardo, Frattone, Ciccotocco, Case Forini, Destra e Sinistra Rio Molle, Le Cese, Colle Ippolito, Via Piana;

comune di Isola del Liri per le località San Paolo, Viscogliosi, Pelagalli, Capitino, Casino, Granciara;

comune di Morolo per le località Sassone, La Cona, Madonna del Piano;

comune di Patrica per le località Palmesi, Ferruccia, Tufo, Varracani;

comune di Supino per le località Li Colli, Valle Rinalla, La Mola, Capo le Prata, Il Termine, La Quercia;

comune di Serrone per le località S. Quirico, Meraco, Oripo, Ara delle Schegge, Nocioni, I Colli, La Torre, Fattora, Magliozzo, Pantano, Colle S. Giorgio, Largo;

comune di Paliano per le località Albuccio, Fosso Lupo, Le Galere, Vallalta, Torretta, Olivo Rosso, Cona le Piagge, S. Rosa, Colle della Mortola, Fontana del Diavolo, Pacciano, Palianese Nord, Abaisi, S. Sebastiano, Colle Ceraso, Frate, Le Pastene, Monticchio, Fornace, Colle della Madonna, Mondella, Rini, Monastero (Mole), Mola S. Maria, Campiccio, Colle dei Fari, Porciano, Fontana Paradiso, Piano dei Colli, S. Maria, Terignano, Verginiani, S. Procolo, Canale;

comune di Vicalvi per le località Colle Alto, Case Marocco, Valle Mozza, Pettella, S. Francesco, Colle Francula, Valle Costuna, Colle Flonio, Stuppito, Pozzo Perillo, Pozzuoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Firenze, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Firenze si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Bagno a Ripoli per le località Antella, Candeli, Villamagna, Osteria Nuova, Badia a Ripoli, Rosano;

comune di Barberino Mugello per le località Cornocchio, Poggiolo, S. Giovanni a Petroio;

comune di Borgo S. Lorenzo per le località Ripa, Battiloro, Valdinotte, Vigiano, Poggiosecco, Panicaglia, Le Pergole, Figliano, Luco, Piazzano, Pulicciano, Rabatta, Ferracciano;

comune di Calenzano per le località Secciano, Casaglia, Le Croci;

comune di Campi Bisenzio per la località Capalle;

comune di Carmignano per le località Comeana, S. Cristina in Pilli, Calavria, Ambra;

comune di Castelfiorentino per la località Meleto;

comune di Certaldo per le località Agliena, Vanella, S. Benedetto, Sciano, Pino, S. Gaudenzio, Casale, Fiano;

comune di Figline Valdarno per le località Restone, Lagaccioni, Ponterosso, Palagio, Gaville;

comune di Firenze per la località Legnaia;

comune di Lastra a Signa per le località Calcinaia, Malmantile, S. Ilario;

comune di Montemurlo per la località Smilea;

comune di Pelago per le località Tosi, Altomena, Paterno;

comune di Pontassieve per le località Grignano, Montefiesole, Verani;

comune di Prato per le località Carteano, Filettole, Bifolchi, Giolica, Paperino, Mezzana, S. Maria a Colonica, Campostino, Cafaggio, Fontanelle, Casacce, Castelnovo, Figline di Prato;

comune di Reggello per le località I Fali, Pitiana, Donnini, Casanuova, Pieve a Pitiana, La Vecchia, Vaggio, Prulli, S. Donato in Rosano, Cascia, S. Siro;

comune di Rignano sull'Arno per la località Rosano;

comune di Rufina per la località Selvapiana;

comune di San Piero a Sieve per le località S. Giusto, Scaffaia, La Fortezza, Cardeto, Le Mozzete, Il Trebbio, Cafaggiolo, Camposanto;

comune di Scandicci per le località Vingone, S. Martino alla Palma;

comune di Scarperia per le località Senni, La Torre, Pianvallico, S. Carlo, Cerliano, Petrona, Fagna;

comune di Signa per le località Lecore, Castello, Renai, S. Angelo a Lecore, Colli Alti, S. Mauro;

comune di Vaiano per la località La Briglia;

comune di Vicchio di Mugello per le località Vespignano, Pesciola, Padule, Farnetino, Molezzano, Gattaia, Incastro, Farneto, Ciabattini, Poggiosecco, Vagliano, Villore, Paterno, Ampinana, Rossoio, Gello, Caldeta, Rupecanina, Poggiolino, Malnome, Mirandola, Casole, Vitigliano, Rostolena, Pialarciano, S. Maria Vezzano, Mattagnano, La Gracchia, Piazzano;

comune di Vinci per le località Mercatale, Bellosguardo, Vitolini, Valle, Fralupaia, Piastrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì;

Decreta:

Per la provincia di Forlì si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone;

comune di Bellaria Igea Marina, per le località Bordonchio e Bellaria Centro, Donegallia;

comune di Bertinoro, per le località S. Pietro in Guardiano, S. Maria Nuova, S. Croce, Montecchio, Lago, Dorgagnano, Trentola, Fratta, Polenta;

comune di Cesena, per le località Gattolino, Burgarnò, Capannaguzzo, Borello, Montevecchio, Bulgaria, Macerone, S. Giorgio, Bagnile, S. Andrea Bagnolo, Ronta, S. Lucia, Diolaguardia, Oriola;

comune di Civitella di Romagna, per le località S. Paolo, Piandispino, Giaggiolo, Cusercoli, Voltre, Badia Voltre;

comune di Coriano, per le località S. Andrea in Besanigo, Marano, Puglie, sino al confine con S. Clemente;

comune di Forlì, per le località Villagrappa, Pescaccia, Villanova, Villafranca, Branzolino, Roncadello, Forniolo, S. Martino in Villafranca, S. Tomè, Malmissole S. Giorgio, territorio a nord della via Emilia;

comune di Forlimpopoli, per le località S. Ruffillo, S. Andrea, S. Pietro, S. Leonardo, e territorio a nord via Emilia;

comune di Longiano, per la località tutta la parte a valle della via Emilia;

comune di Meldola, per le località S. Colombano, Ricò, Dogheria, Montevescovo, Bagnolo, Valdinoce;

comune di Mercato Saraceno, per le località Paderno, Colonnata, Montecastello, Montesorbo, Musella, S. Romano, Monteiottone, Ciola, Linaro, Falcino, Piavola, Valleripa;

comune di Mondaino, per le località Mondaino Centro, Pieggia, Laureto, S. Teodoro, Cella, Montespino;

comune di Montecolombo, per la località Croce di Trebbio;

comune di Montefiore Conca, per la località Levola;

comune di Monte Gridolfo, per le località Castello, S. Pietro;

comune di Predappio, per le località S. Antonio, Predappio Alta, Marsignano, S. Savino, Fiumana, Rocca delle Caminate, Tontola;

comune di Rimini, per le località Zona piana del comune tra la via Emilia e la statale Adriatica e Spadarolo, Vergiano, S. Aquilina, S. Fortunato, S. Martino in Venti;

comune di Rocca San Casciano, per le località S. Donnino, Cuzzano, S. Maria delle Lacrime, S. Stefano;

comune di Roncofreddo, per le località Monteaguzzo, Oriola, S. Lucia, Monte Bora, Ardiano, Monteleone, Ciola Araldi, Castiglione, Santa Paola Sorrivoli, Monte Codruzzo, Diolaguardia;

comune di Saludecio, per le località Cerreto, Pedreto, Monte Petrino, Meleto, S. Carlino, Saludecio Centro;

comune di Sarsina, per le località Pieve di Rivoschio, S. Stefano, Via Piana, Ranchio;

comune di Sogliano al Rubicone, per le località S. Maria Riopetra, Monte Gelli, Monte Tiffi, Rontagnano, Savignano di Rigo, Montepetra, S. Martino in Bagnolo, Strigara;

comune di Tredozio, per le località Cuzzano, Sarturano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cuneo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Per la provincia di Cuneo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Bene Vagienna, Carrù, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Envie, Farigliano, Fossano, Govone, Grinzane Cavour, La Morra, Lequio, Tanaro, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mondovì, Montelupo Albese, Niella Tanaro, Piobesi d'Alba, Piozzo, Priocco, Rodello, Saluzzo, Santa Vittoria d'Alba, Savigliano, Sommariva Perno, Trinità, Verduno, Verzuolo, Vicoforte, Villafalletto, Vottignasco, Roddi, Monticello d'Alba, Alba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti;

Decreta:

Per la provincia di Asti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Agliano, Antignano, Bruno, Bubbio, Calosso, Cantarana, Castagnole Lanze, Castell'Alfero, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Costiglione d'Asti, Ferrere, Isola d'Asti, Mombaruzzo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montegrosso Piova' Massaia, Portacomaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime;

comune di Asti per le località Poggio, San Vito, Revignano, Vallarone, Variglie, Vaglierano e zone limitrofe;

comune di Canelli per le località S. Antonio e S. Libera;

comune di Castel Boglione per le località Pistone e zone limitrofe;

comune di Cisterna per la località San Matteo;

comune di Loazzolo per le località S. Libera e zone limitrofe;

comune di Vigliano per la località Madonna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Alice Bel Colle, Cassinelle, Pomaro Monferrato, Terzo d'Acqui;

comune di Acqui Terme, per la località Boschi di Moirano;

comune di Bergamasco, per le località S. Cristoforo, Stazione, Scarzolina, Manguscia, Incamminato, Boveri;

comune di Carentino, per le località Chinella, Rio Lepretta, Concentrico;

comune di Casaleggio Boiro, per la località Belvedere;

comune di Gabiano, per la località omonima e per le località Sessana, Garimano, Casaletto, Varengo, Zorlengo;

comune di Gavi Ligure, per le località Zerbetta, Monterotondo, Zerba, Lungarola, Bontempo;

comune di Lerma, per le località Collina Gegui, Soria, Bricco;

comune di Lu, per le località Bricco Bianco, Dionigi, Fontanelle, Và, Pellato, S. Giorgio, Monserretto;

comune di Quargnento, per le località Piancalardo, Zerba, Ronchetto, Guerra, Giudea, Vallerina, Vaio, Carolina, Sanazzaro;

comune di Serravalle Scrivia, per le località Monterotondo, Pezza, Figari, Lavello, Gazzolo, Crenna, S. Giovanni;

comune di Valenza, per la località Monte Valenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9164)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro:

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Aquara, limitatamente alle località: I Lauri delimitata a nord dal torrente Fasanella, a sud dal territorio del comune di Felitto, ad est dal torrente Pietra e ad ovest dal torrente Lauri; Vairi delimitata a nord dalla mulattiera che si diparte dal Vallone Ferro alla distanza di ml. 400 circa dal fiume Calore e che si ricongiunge al km. 12,500 circa della provinciale Bivio strada statale 166-Aquara, a sud dal torrente Fasanella,

ad est dalla provinciale succitata e ad ovest dal Vallone Ferro; Cerantuono delimitata a nord dalla mulattiera La Pagliara, a sud dal torrente Fasanella, ad est dalla mulattiera Cerantuono e ad ovest dalla provinciale per Aquara;

comune di Castel San Lorenzo, per l'intero territorio, ad eccezione delle località Piano Farneto, Tempa Santoianni, Pratelli, Sebione, Tempone Morrecchia;

comune di Felitto, limitatamente alle località Gioprino, I Piani, Difesa Maruzza delimitate a nord dal torrente Fasanella, a sud dal bosco Difesa Nuova, ad est dal torrente Lauri e ad ovest dal fiume Calore;

comune di Rocca l'Aspide, limitatamente alle località Cesine Soprana e Sottana, delimitata a nord dalla mulattiera S. Antonio e dalla costruenda provinciale Roccadaspide-Monteforte fino alla località Carpino, a sud e ad est dal territorio del comune di Castel S. Lorenzo e ad ovest dal Vallone Sacco e dalla mulattiera che congiunge la località Carpine col territorio del comune di Castel S. Lorenzo in località Genzano;

comune di Tramonti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9177)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1968 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire settantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 ottobre 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1968
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 1

(9600)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1968.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Santa Sofia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di S. Sofia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice direttore di ragioneria ragioniere Giuseppe Cavicchioli.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per l'ente, in quanto non consentirebbe al commissario di portare a termine indifferibili provvedimenti, quali il riordino dei servizi ed il completo espletamento di pratiche concernenti lavori pubblici.

Poichè, inoltre, il consiglio comunale di Santa Sofia è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 1° ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Sofia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il vice direttore di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno rag. Giuseppe Cavicchioli;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il consiglio comunale sciolto nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Santa Sofia, affidata al vice direttore di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno rag. Giuseppe Cavicchioli con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 5 luglio 1968, data del citato decreto presidenziale.

Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 1° ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

(9560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana del Vara, con sede in Varese Ligure

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 38969 in data 23 agosto 1968, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana del Vara, con sede in Varese Ligure (La Spezia), deliberato dal presidente straordinario con l'assistenza della consulta del consorzio suddetto in data 23 gennaio 1968.

(9419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9432)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.563.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9433)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.020.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9434)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.687.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9435)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.797.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9436)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.878.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9437)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9438)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.038.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9439)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.597.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9440)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.070.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9441)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.646.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9442)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.870.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9443)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.486.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9445)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Capriglia Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.295.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9444)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9446)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.778.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,07	622,20	622,185	622,24	622,15	622,07	622,25	622,24	622,07	622,15
$ Can.	579,80	579,85	580,24	579,95	579,30	579,80	580 —	579,95	579,80	579,80
Fr. Sv.	144,72	144,84	144,8450	144,84	144,80	144,72	144,85	144,84	144,72	144,80
Kr. D.	82,93	82,94	82,99	82,835	82,80	82,93	82,95	82,935	82,93	82,93
Kr. N.	87,09	87,10	87,1375	87,115	87,10	87,09	87,13	87,115	87,09	87,09
Kr. Sv.	120,34	120,35	120,36	120,34	120,40	120,34	120,345	120,34	120,34	120,34
Fol.	171 —	170,99	171,04	171 —	171 —	171,05	170,98	171 —	171 —	171 —
Fr. B.	12,36	12,361	12,38	12,3665	12,35	12,36	12,3640	12,3665	12,36	12,36
Franco francese	125,08	125,10	125,12	125,115	125,05	125,08	125,12	125,115	125,08	125,08
Lst.	1486,50	1486,60	1486,30	1486,65	1486 —	1486,50	1486,70	1486,65	1486,50	1486,46
Dm. occ.	156,34	156,28	156,31	156,31	156,25	156,34	156,32	156,31	156,34	156,28
Scell. Austr.	24,07	24,08	24,07	24,07625	24 —	24,07	24,0775	24,07625	24,07	24,07
Escudo Port.	21,68	21,70	21,70	21,68	21,70	21,68	21,70	21,68	21,68	21,68
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,93	8,9280	8,90	8,92	8,925	8,9280	8,92	8,92

Media dei titoli dell'8 ottobre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	111,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,245
1 Dollaro canadese	579,975
1 Franco svizzero	144,845
1 Corona danese	82,942
1 Corona norvegese	87,122
1 Corona svedese	120,342
1 Fiorino olandese	170,99
1 Franco belga	12,365
1 Franco francese	125,117
1 Lira sterlina	1486,675
1 Marco germanico	156,315
1 Scellino austriaco	24,077
1 Escudo Port.	21,695
1 Peseta Sp.	8,926

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino », di Vercelli, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 31488/1.14.13/3 Div. I in data 9 agosto 1968, il prefetto della provincia di Vercelli, ha autorizzato la cassa scolastica, eretta in ente morale, dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino », di Vercelli, ad accettare la somma di L. 50.000 donata dai familiari del cav. Corinno Strobino per l'istituzione di un « Premio di studio » da intitolarsi al cav. Corinno Strobino.

(9317)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 12, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Ferdinando Agosta, Lorenzo Cornero e Mario Livano avverso il decreto ministeriale 18 ottobre 1963, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ad una fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto nel comune di Tortona (Alessandria).

(9411)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Buscate

Con decreto provveditoriale in data 30 settembre 1968, numero 16244, è stato approvato il piano di zona del comune di Buscate (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9499)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1968, registro n. 32 Finanze, foglio n 150, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 ottobre 1967 dal maresciallo maggiore mansioni d'ufficio in congedo Piscopo Mario, classe 1905, avverso la decisione del Comando generale della guardia di finanza con la quale era stata archiviata la sua istanza di riassunzione in servizio e di reinserimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

(9420)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° febbraio 1968 all'8 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

(*a*) Se originarie da Israele e Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi il 9 febbraio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 10 febbraio 1968 al 3 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*g*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . .	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*h*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*i*)

(*a*) Se originarie da Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(*i*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 4 marzo 1968 al 21 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 22 marzo 1968 all'8 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*g*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

(*a*) Se originarie da Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Gran Bretagna e Repubblica Pooplare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 9 aprile 1968 al 29 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili la cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi il 30 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	82,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,50
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri . . .	per kg	95,40 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	348,80 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri . . .	»	167,80 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	179,30 (*g*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	353,70 (*f*)

(*a*) Se originarie da Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Gran Bretagna, Repubblica Popolare cinese, o Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*f*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Gran Bretagna, Repubblica Popolare cinese, Israele e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,000 per chilogramma.

(7063)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra oppure della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, dei mutilati ed invalidi in occassione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio

decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi artt. 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato

civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui

alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili.

Invece i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra '40/43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *C*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi: sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (Allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportatti nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 29 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968
Registro n. 90 Tesoro, foglio n. 267

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido del lavoro, orfano e vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa dell'Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 29 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8757)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1968-69.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1968-1969, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968, registro n. 11 Difesa, foglio n. 114;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1968-69:

Presidente:

Cavalera Francesco, generale di brigata aerea in s.p.e.

Membri:

Sirtori Aldo, colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Diglio Gregorio, colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Lucci Vasco, colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Pomarici Adriano, ten. col. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;

Peri Vittorio, maggiore Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Fiorito De Falco Nicola, maggiore Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;

Cennamo Francesco, professore;

Tedone Giuseppe, professore;

Marchetti Luigi, professore;

Paone Luigi, professore.

Membro supplente:

Colasanti Alberto, professore.

Segretario senza voto e membro supplente:

Gargiulo Luigi, maggiore Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

Mantovani Antonio, ten. col. Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola;

Mussini Angelo, ten. col. Corpo di commissariato - ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Ponticiello Salvatore, sottotenente Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese;

Nigri Armando, professore, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 264

(9027)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti, aumentati a tre, di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a due posti, aumentati a tre, di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui ai decreti ministeriali 6 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero delle partecipazioni statali, sita in via Sallustiana 53, nei giorni undici, dodici e tredici novembre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(9352)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1829 in data 20 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso la condotta veterinaria del consorzio fra i comuni di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il decreto n. 89 in data 13 agosto 1968 del medico provinciale di Lucca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario dei comuni di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giucugnano è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Donati dott. Annunziato, veterinario comunale di Borgo a Mozzano;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mannino dott. Vincenzo, vice prefetto di Lucca.

Segretario:

Cascini dott. Vincenzo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca, nonchè all'albo pretorio dei comuni di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano.

Lucca, addì 16 settembre 1968

Il veterinario provinciale: TADDEI

(9322)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1968, n. **15**.

Interventi per i parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 17 *settembre* 1968

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese necessarie per attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali dal piano urbanistico provinciale, al fine di favorirne l'effettivo godimento pubblico a scopo di ricreazione ed elevazione culturale.

Art. 2.

In particolare, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per:

a) viabilità di parco e sentieri;

b) costruzione di attrezzature al servizio del parco, nonchè parcheggi, luoghi di sosta, belvederi;

c) predisposizione di aree attrezzate per campeggi;

d) interventi per la difesa e la valorizzazione del paesaggio;

e) iniziative di propaganda e informazione, acquisto e posa in opera di segnaletica;

f) quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente art. 1.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli la Giunta provinciale è autorizzata:

a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali;

b) a stipulare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali.

Qualora le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano concluse con enti pubblici o di interesse pubblico, saranno previamente sentiti i comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati. I comuni dovranno esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Gli intervenuti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 saranno effettuati sulla base di appositi studi che la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre in armonia con le disposizioni ed i criteri di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7.

Art. 5.

Con successiva legge si provvederà per il personale di vigilanza e di servizio ai parchi naturali.

Art. 6.

Al fine di valorizzare le zone previste a parco attrezzato dal piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata:

a) ad acquistare e sistemare immobili particolarmente caratterizzanti l'ambiente del parco;

b) a stipulare accordi relativi agli immobili aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera *a*);

c) a concedere contributi ad enti pubblici per gli scopi di cui alla lettera *a*);

d) a concedere contributi per l'acquisto e il relativo restauro o per il solo restauro di edifici aventi una tipica architettura civile o rurale di peculiare pregio ambientale.

La Giunta provinciale potrà effettuare gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) anche in zone non previste a parco attrezzato qualora determinati immobili, per la vicinanza ad esse o per la loro funzione, contribuiscano a valorizzare particolarmente un territorio interessato al parco.

Gli immobili acquistati dalla provincia ai sensi della lettera *a*) del presente articolo, non possono essere alienati se non previo parere di una commissione composta dal Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, che la presiede e da un rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza, nominati dal consiglio provinciale. Il parere non è richiesto nel caso di alienazione a enti pubblici.

Art. 7.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente potranno essere concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile. La loro attribuzione potrà essere condizionata al rispetto di particolari modalità relative all'utilizzo degli immobili.

I contributi per i restauri potranno essere concessi sia ai proprietari degli immobili che ai soli possessori.

I contributi saranno corrisposti verso presentazione di copia del contratto di acquisto rispettivamente ad avvenuta esecuzione dei lavori di restauro, da accertarsi a cura dell'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 8.

Le domande per i contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 6 dovranno pervenire alla Giunta provinciale entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento, corredate dai preventivi di spesa e, ove necessario, dai progetti di sistemazione o di restauro.

Sui progetti esprimerà il proprio parere tecnico una commissione composta da cinque esperti, fra i quali il direttore del Museo tridentino di scienze naturali, la quale potrà formulare altresì alla Giunta provinciale una proposta di programma annuale di intervento.

Per l'esame dei progetti la commissione sarà integrata, di volta in volta, dal sindaco del comune nel cui territorio ricade l'immobile interessato.

Per l'utilizzazione dei fondi riferiti agli esercizi finanziari 1968 e 1969, le domande di cui al primo comma dovranno pervenire entro il mese di febbraio dell'anno 1968.

Art. 9.

Per la commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, per la elaborazione degli studi relativi ai parchi previsti dal piano urbanistico provinciale, l'importo massimo di cui al seconda comma dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Art. 10.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 lettera *a*) e 6 lettere *a*), *c*) e *d*) della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) lire 27.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968:
2) lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969;
3) lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970.

Per i fini di cui agli articoli 3, lettera *b*) e 6 lettera *b*) della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 annui per la durata di anni trenta a partire dall'esercizio finanziario 1969.

I fondi di cui ai precedenti comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di lire 27.000.000 derivante dalla attuazione degli articoli 1, 2, 3 lettera *a*), e 6 lettere *a*), *c*) e *d*) della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1968, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo, valutato in lire 3.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*; per l'esercizio finanziario 1968.

All'onere di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, ai sensi del primo comma del precedente art. 10, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 delle legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nei bilanci degli esercizi 1969 e 1970 i necessari stanziamenti di spesa.

All'onere di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1998, ai sensi del secondo comma del precedente art. 10, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nei bilanci degli esercizi dal 1969 al 1998 i necessari stanziamenti di spesa.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

TITOLO I

Sezione VI

Rubrica VI - *Fondo di riserva*

Cap. 381 - Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 30.000.000

In aumento:

TITOLO I

Sezione I

Rubrica I - *Organi istituzionali*

Cap. 6 - Cat. VII - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . . L. 3.000.000

Di nuova istituzione:

TITOLO II

Sezione V

Rubrica IV - *Interventi nel campo dell'urbanistica*

Cap 590 - Cat. VII - Spese per attività di conservazione e valorizzazione - a sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera *a*) e 6 lettere *a*), *c*) e *d*) della legge provinciale concernente « Interventi per i parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale » dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale . . . . . L. 27.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9201)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.